

DELIBERAZIONE 24 APRILE 2014
181/2014/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA ENERGIA RASUN ANTERSELVA NEI CONFRONTI DI SELNET S.R.L. E DI AZIENDA ELETTRICA ANTERSELVA S.R.L.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 aprile 2014

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.Lgs. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: D.Lgs. 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito d.lgs. n. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08 o TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 522/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 522/2013/E/eel) .

FATTO

1. La Società Cooperativa Energia Rasun Anterselva – EGRA (di seguito: reclamante), con istanza del 6 maggio 2013, ha proposto reclamo nei confronti del gestore di rete Azienda Elettrica Anterselva S.r.l. (di seguito: EWA) e del gestore di rete Selnat S.r.l. (di seguito: Selnat), lamentando una serie di violazioni - poste in essere con azioni disgiunte e congiunte dei due gestori di rete - dell'obbligo di dare seguito, nei modi e nei tempi previsti dal TICA, alla richiesta di connessione alla rete del proprio impianto idroelettrico;
2. il reclamante ha chiesto all'Autorità: a) di adottare ogni opportuno provvedimento che possa consentire con effetto immediato l'immissione in rete della piena produzione dell'impianto suddetto; b) di accertare alcuni dati relativi alla capacità di trasporto delle reti elettriche di EWA e di Selnat; c) di verificare che la condotta tenuta dai predetti gestori sia stata conforme alle disposizioni del TICA;
3. in considerazione del fatto che il reclamante si trovava nella situazione di poter immettere soltanto 10 kW, rispetto ai circa 1000 kW disponibili, il reclamante ha richiesto all'Autorità l'adozione di misure urgenti che consentissero al reclamante medesimo di immettere in rete la piena produzione del proprio impianto idroelettrico;
4. pertanto, l'Autorità con deliberazione 522/2013/E/eel, ha adottato una decisione finalizzata a consentire, immediatamente, la piena immissione in rete della produzione del predetto impianto, rinviando ad un successivo provvedimento l'accertamento della capacità di trasporto delle reti elettriche di EWA e Selnat e la verifica del rispetto delle disposizioni del TICA relative alla procedura di connessione;
5. la presente decisione è, quindi, volta alla risoluzione della controversia con riferimento alle richieste *sub b) e c)* del reclamo;
6. nell'ambito dell'istruttoria avviata in data 29 maggio 2013, l'Autorità ha richiesto ad EWA - con nota 18 febbraio 2014 (prot. 0004871/P) - di fornire una serie di informazioni e documenti relativi alla pratica di connessione alla rete della centrale idroelettrica "Unterstufe" e alla pratica di connessione della centrale idroelettrica "Rio Novali", nonché in relazione all'attivazione della procedura di coordinamento tra gestori di rete, di cui all'articolo 35, del TICA;
7. con nota 3 marzo 2014 (prot. Autorità 011192/A del 18 aprile 2014), EWA ha risposto alla richiesta di informazioni avanzata dall'Autorità;
8. infine, con nota 18 aprile 2014 (prot. Autorità 011194/A del 18 aprile 2014), il reclamante ha sostanzialmente ribadito quanto già argomentato nel reclamo;
9. la competente direzione tecnica dell'Autorità ha espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Quadro normativo e fattuale

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le disposizioni del TICA¹ ed, in particolare:

- l'articolo 17, comma 1, che prevede, nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi il coinvolgimento di reti di competenza di gestori di rete diversi dal gestore di rete interessato alla connessione, che il preventivo per la connessione sia elaborato tenendo conto degli effetti di tale coinvolgimento. In tali casi i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica;
- l'articolo 6, comma 3, che stabilisce i contenuti minimi del preventivo per la connessione;
- l'articolo 10, che fissa il corrispettivo per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
- l'articolo 14, comma 1, che, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga entro i termini stabiliti dal comma 6.1, impone all'impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, di corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

11. Dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:

- il reclamante, in data 18 gennaio 2010, ha presentato al gestore EWA una richiesta di connessione per un impianto idroelettrico di potenza complessiva pari a 915 kW, sito in frazione Anterselva di Basso, località Rasun-Anterselva, provincia di Bolzano;
- nella suddetta località l'impresa distributrice concessionaria è EWA;
- la rete di distribuzione di EWA è connessa alla rete di Selnat (impresa distributrice concessionaria nei Comuni limitrofi di Perca-Percha, Valdaora-Olang e Brunico-Bruneck) in due punti: in corrispondenza della cabina c.d. "Castello" (punto di interconnessione "storico" e attualmente utilizzata solo come connessione di riserva per far fronte ad eventuali guasti o disservizi) e in corrispondenza della cabina c.d. "Ponte" (operativa dal mese di giugno 2012);
- al 18 gennaio 2010, data della richiesta di connessione di cui sopra, EWA disponeva della sola cabina "Castello";
- il vincolo di potenza massima (2 MW) imposto dal gestore della rete interconnessa (all'epoca Enel Distribuzione S.p.A., di seguito: Enel) era insufficiente a consentire la completa evacuazione di tutta l'energia elettrica immessa nella rete di EWA dagli impianti di produzione già esistenti e dagli impianti in progetto, tra i quali l'impianto idroelettrico del reclamante e l'impianto idroelettrico di proprietà della medesima EWA, denominato "Unterstufe", di potenza pari a 2,5 MW;

¹ EGRA ha presentato la prima domanda di connessione il 18 gennaio 2010; si fa riferimento, pertanto, alla versione del TICA in vigore per il 2010.

- per incrementare il limite di potenza presente nell'unico punto di interconnessione allora esistente (cabina "Castello"), EWA aveva già presentato ad Enel richiesta di un nuovo punto di interconnessione tra le reti con potenza disponibile di 3,5 MW;
- in esito al completamento della documentazione necessaria all'avvio della procedura di connessione, EWA, in data 23 aprile 2010, ha notificato ad Enel la richiesta di coordinamento tra gestori per la connessione dell'impianto idroelettrico, informando contestualmente il reclamante, anche ai fini della sospensione dei termini di cui all'art. 14, comma 1, del TICA;
- in data 28 settembre 2010, EWA ha chiesto un aggiornamento del preventivo di connessione alla rete di Enel, tornando a richiedere una potenza sul punto di interconnessione di 3,5 MW;
- a fronte della nuova richiesta, Selnat, nel frattempo subentrata a Enel nella gestione della rete interconnessa a decorrere dal 1 gennaio 2011, ritenendo superata la precedente richiesta di 4,5 MW, ha presentato ad EWA un nuovo preventivo di interconnessione per 3,5 MW;
- in data 27 aprile 2011, EWA ha comunicato al reclamante che la capacità sull'interconnessione con la rete Enel era pari a 2 MW ed era completamente saturata dagli impianti esistenti, e che, pertanto, *"fino a nuovo avviso non possono più essere allacciati impianti di produzione maggiori"*;
- in data 19 ottobre 2011, il reclamante ha ripresentato al gestore la medesima richiesta di connessione già inviata il 18 gennaio 2010;
- in data 16 novembre 2011, EWA ha proposto a EGRA un accordo per la connessione in deroga alle disposizioni del TICA, con costi della connessione suddivisi in parti uguali e un periodo transitorio di "immissione parziale" in attesa di un ulteriore potenziamento della rete elettrica;
- la proposta di accordo è stata successivamente modificata da EWA, ma le due parti non sono arrivate alla stipula di alcun accordo;
- in data 23 agosto 2012 EWA ha, allora, inviato a EGRA un preventivo per la connessione con potenza in immissione limitata a 10 kW a causa della saturazione della rete e dell'impossibilità di immettere nella rete di Selnat più di 3,5 MW;
- in data 4 dicembre 2012, l'impianto di EGRA è entrato in esercizio con potenza in immissione limitata a 10 kW;
- contestualmente allo svolgimento dell'*iter* per la connessione alla rete elettrica dell'impianto di produzione del reclamante, EWA ha gestito numerose pratiche di connessione alla propria rete di altri impianti di produzione;
- in data 1 dicembre 2011 EWA ha connesso alla propria rete il proprio impianto di produzione idroelettrico denominato "Unterstufe", codificato IM_0439019 nel data-base di Terna "Gestione Anagrafica Unica degli Impianti" (GAUDÌ);
- infine, tra la data di ricevimento della richiesta di connessione alla rete dell'impianto del reclamante (18 gennaio 2010) e la data di entrata in esercizio del medesimo impianto (4 dicembre 2012), il gestore ha connesso alla propria rete altri 26 impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, per una potenza complessiva di circa 685 kW.

B. Argomentazioni di EGRA

12. Il reclamante ritiene che EWA abbia violato l'obbligo di dare seguito, nei modi e nei termini previsti dal TICA, alla richiesta di connessione alla rete del proprio impianto di generazione;
13. in particolare, il reclamante denuncia:
 - a) in merito alla procedura di connessione alla rete, un trattamento preferenziale a favore dell'impianto idroelettrico "Unterstufe" di proprietà di EWA;
 - b) l'accoglimento di domande di connessione presentate da altri produttori successivamente alla richiesta di connessione del proprio impianto;
 - c) il mancato rispetto, da parte di EWA, delle regole stabilite dal TICA per la connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, e, in particolare, il mancato rispetto dei termini di invio del preventivo di connessione;
 - d) che la limitazione a 3,5 MW della potenza di scambio sul punto di interconnessione tra le reti di EWA e di Selnat non deriva da una effettiva saturazione della rete, bensì da quote di potenza che Selnat si sarebbe arbitrariamente riservata al fine di privilegiare i propri utenti.

C. Argomentazioni di EWA

14. In relazione alla procedura di connessione del proprio impianto idroelettrico "Unterstufe", il gestore ha precisato che:
 - tale impianto non è stato realizzato *ex novo*, ma ha sostituito un impianto esistente di minore potenza (circa 600 kW);
 - la richiesta di connessione è stata presentata in data 12 marzo 2008, quindi antecedentemente alla richiesta di connessione pervenuta dal reclamante in data 18 gennaio 2010 (Allegato 28 alla memoria integrativa del gestore del 22 novembre 2012 - Prot. Autorità 039026 del 30 novembre 2012);
 - il preventivo di connessione è stato emesso e accettato in data 20 marzo 2008 (Allegato 27 alla memoria integrativa del 3 marzo 2014 - prot. Autorità 011192/A, inviata dal gestore in risposta alla richiesta di informazioni formulata dagli Uffici dell'Autorità in data 18 febbraio 2014 - prot. Autorità 0004871/P);
 - EWA non ha presentato per iscritto le comunicazioni di fine lavori dell'impianto, né la comunicazione di avvenuta realizzazione della connessione, atteso che *"mittente e destinatario sono perfettamente coincidenti e che tali comunicazioni hanno comunque l'unico scopo di fungere quale mera informazione"*;
 - l'impianto è entrato in esercizio in data 1 dicembre 2011, come emerge dal verbale d'attivazione predisposto in pari data (Allegato 28 alla memoria integrativa del gestore del 3 marzo 2014 - prot. Autorità 011192/A);
15. in merito al ritardo nell'emissione del preventivo di connessione per l'impianto di EGRA, il gestore ha dichiarato che:
 - dalla data di presentazione della richiesta (18 gennaio 2010) fino all'estate 2012, tra le parti si sono tenuti numerosi incontri, al fine di concordare iniziative comuni, anche per quanto riguarda la gestione della rete; in tale fase, a detta del gestore, le parti *"erano interessate ad una collaborazione più stretta"*;

- quando le parti hanno appreso che non sarebbe stato possibile risolvere in breve tempo la situazione, EWA, con lettera del 31 maggio 2012, ha chiesto a quali delle due richieste di connessione depositate da EGRA doveva dare seguito. Al riguardo, il gestore richiama la suddetta lettera laddove comunica al reclamante di non poter procedere all'emissione del preventivo di connessione *“finché, come più volte oralmente comunicato, la prima richiesta non venga ritirata formalmente”*;
 - il gestore della rete sovraordinata (Enel e, dal 1° gennaio 2011, Selnnet) non aveva risposto alla richiesta di coordinamento;
16. con riferimento alle richieste di coordinamento tra gestori di rete ai sensi del TICA, EWA sostiene che la mancata risposta da parte del gestore della rete sovraordinata impediva l'emissione del preventivo di connessione per l'impianto del reclamante;
 17. in relazione alla limitazione della potenza di scambio con la rete sovraordinata, il gestore dichiara di essersi costantemente attivato per conseguire un aumento della potenza, formulando varie richieste in tal senso al gestore interconnesso;
 18. a fronte di specifica richiesta degli Uffici dell'Autorità, EWA ha evidenziato che le molteplici e ripetute richieste di preventivi al gestore interconnesso, con continua variazione della potenza in immissione richiesta², sono dovute al fatto che il predetto gestore, dopo aver dichiarato (peraltro soltanto oralmente) non accettabile una richiesta di connessione di EWA, non indicava soluzioni alternative. EWA si trovava, dunque, a dover formulare una nuova richiesta di connessione senza conoscere i parametri tecnico-valutativi del gestore della rete sovraordinata posti alla base del rigetto della propria richiesta;
 19. per i motivi sopra esposti, il gestore ha scelto di frazionare l'incremento della potenza sull'interconnessione tra le reti optando in un primo aumento per 3,5 MW realizzabile con la nuova cabina Ponte e, in un secondo momento, al potenziamento della linea Rasun-Perca.

D. Argomentazioni di Selnnet

20. In relazione alla limitazione a 3,5 MW della potenza di scambio sul punto di interconnessione tra le reti di EWA e di Selnnet, quest'ultima, in risposta ad una specifica richiesta degli Uffici dell'Autorità, ha dichiarato che tale limitazione di potenza è riconducibile esclusivamente a ragioni tecniche; infatti, le verifiche tecniche effettuate sulla rete di Selnnet nelle condizioni di massima produzione di energia elettrica e di minimo carico passivo, evidenziano un rapporto tra la corrente effettiva e la corrente al limite termico della linea elettrica Rasun (nel ramo compreso tra la connessione con la rete di EWA e la cabina primaria di Brunico) pari al 77%, valore superiore al limite di attenzione (60%) e prossimo al limite di criticità (80%) ammesso.

² Cronologia delle richieste di EWA

DATA	05/08/2009	14/10/2009	22/01/2010	23/04/2010	28/09/2010	16/03/2011	31/08/2011
POTENZA RICHIESTA	3,5 MW	5,5 MW	3,5 MW	4,5 MW	3,5 MW	5,5 MW	8 MW

E. Valutazione delle argomentazioni di EGRA, di EWA e di Selnat

21. In ordine alle doglianze espresse dal reclamante circa l'operato del gestore con riferimento alla connessione alla rete del proprio impianto di produzione, dalle informazioni acquisite emerge una scorretta gestione complessiva delle pratiche di connessione da parte di EWA;
22. per quanto riguarda la procedura di connessione alla rete dell'impianto idroelettrico "Unterstufe" di proprietà di EWA, non è possibile ravvisare un trattamento preferenziale, perché, dalla documentazione fornita, la richiesta di connessione dell'impianto "Unterstufe" risulta antecedente alla richiesta di connessione presentata dal reclamante. Tale circostanza giustifica l'assegnazione prioritaria della capacità di rete disponibile all'impianto "Unterstufe";
23. tuttavia, la procedura di connessione di tale impianto appare gestita in maniera non conforme alla regolazione del TICA. Infatti, la circostanza che il soggetto richiedente la connessione e il gestore di rete fossero la medesima società non giustifica il mancato rispetto degli obblighi procedurali imposti dall'Autorità. In particolare si rileva:
 - a) l'assenza della comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione prevista dall'articolo 7, comma 4, del TICA;
 - b) l'assenza della comunicazione di avvenuta realizzazione della connessione imposta dall'articolo 7, comma 5, del TICA;
 - c) la predisposizione di un preventivo di connessione carente di tutti gli elementi indicati dall'articolo 6, comma 3, del TICA e in particolare, si evidenzia la mancata formulazione della soluzione tecnica di connessione e la determinazione di un corrispettivo di connessione pari a zero;
24. anche in relazione alla procedura di connessione dell'impianto del reclamante si ravvisano alcune irregolarità; si rileva innanzitutto che il preventivo di connessione è stato emesso 31 mesi dopo il ricevimento della richiesta di connessione, a fronte di un tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione stabilito dal TICA in 45 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW (articolo 6, comma 1);
25. in proposito, gli elementi adottati dal gestore, vale a dire la mancata risposta del gestore della rete sovraordinata alla richiesta di coordinamento ex articolo 17 del TICA, non giustificano il ritardo della messa a disposizione del preventivo di connessione. Infatti, EWA ha presentato prontamente la richiesta di coordinamento (comunicazione del 23 aprile 2010), salvo poi modificare tale richiesta il 28 settembre 2010, ed ha ricevuto risposta da Selnat, con l'invio del preventivo per il potenziamento dell'interconnessione, in data 10 febbraio 2011;
26. a seguito della ricezione del preventivo di Selnat, il gestore aveva 45 giorni lavorativi a disposizione per inviare al reclamante il preventivo per la connessione dell'impianto;
27. successivamente, in data 19 ottobre 2011, a fronte della ripresentazione, da parte del reclamante, della medesima richiesta di connessione già presentata in data 18 gennaio 2010, il gestore di rete ha proposto a EGRA un accordo per la connessione in deroga alle disposizioni del TICA, con costi della connessione suddivisi in parti uguali e un periodo transitorio di "immissione parziale" in attesa di un ulteriore potenziamento della rete elettrica;

28. anche da tale proposta di accordo emergono una serie di comportamenti del gestore di rete che appaiono non univocamente diretti a facilitare l'individuazione di una soluzione di connessione:
- a) la revoca di una prima proposta di accordo accettata dal reclamante;
 - b) la predisposizione di successive proposte di accordo contenenti condizioni eccessivamente svantaggiose per il reclamante;
 - c) la richiesta, a seguito del rifiuto del reclamante di procedere al suddetto accordo, di "ritiro" della prima richiesta di connessione; richiesta che è stata motivata dal gestore, con comunicazione del 31 maggio 2012, nella quale si adduceva - in modo non conforme al TICA - di non poter procedere all'emissione del preventivo di connessione se il reclamante non avesse ritirato la prima richiesta;
29. anche ammettendo che la ripresentazione della richiesta di connessione del 19 ottobre 2011 consentisse un nuovo termine per la definizione della pratica, si evidenzia che nemmeno in questo caso sarebbe stato rispettato il termine dei 45 giorni lavorativi previsti dal TICA per l'emissione del preventivo di connessione. Tale preventivo, infatti, è stato inviato solo in data 23 agosto 2012, oltre 10 mesi dopo la ripresentazione della richiesta di connessione;
30. inoltre, in relazione alla presunta saturazione della rete evidenziata da EWA in occasione dell'elaborazione del preventivo di connessione dell'impianto del reclamante, preso atto delle difficoltà incontrate dal gestore nei rapporti col gestore di rete sovraordinato, nondimeno, si rileva che la scelta di frazionare l'incremento della potenza sull'interconnessione tra le reti in due fasi non ha apportato alcun beneficio a favore della procedura di connessione dell'impianto del reclamante; per contro, tale scelta ha consentito al gestore di poter connettere il proprio impianto di produzione senza dover attendere i tempi più lunghi del potenziamento della linea elettrica Rasun-Perca;
31. infine, alla luce del sopra descritto quadro fattuale, la mancata connessione dell'impianto del reclamante non può essere giustificata sulla base di una presunta saturazione della rete, in quanto, nel lasso di tempo intercorrente tra la prima richiesta di connessione e l'entrata in esercizio dell'impianto di EGRA, il gestore ha connesso alla propria rete 26 impianti di produzione per una potenza complessiva di circa 685 kW;
32. in applicazione del principio dell'assegnazione della capacità di rete secondo l'ordine di ricevimento delle richieste di connessione - principio evocato dallo stesso gestore di rete per giustificare l'utilizzo prioritario della capacità di rete a favore del proprio impianto di produzione, il gestore avrebbe potuto assegnare all'impianto del reclamante la potenza in immissione di 685 kW attribuita complessivamente all'insieme dei produttori, riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione, che hanno presentato richiesta di connessione alla rete dopo il reclamante;
33. per quel che riguarda la richiesta di accertamento dei limiti posti da Selnat con riferimento alla potenza massima ammissibile sull'interconnessione tra le reti, si ritiene confermato, in base alla documentazione tecnica presentata dalla medesima Selnat, che il limite di 3,5 MW derivi da esigenze di esercizio in sicurezza della rete. Al riguardo si richiamano le prescrizioni contenute nel punto 2 della deliberazione 522/2013/E/eel, laddove l'Autorità ha già disposto l'incremento transitorio di tale limite a 4,4 MW

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo di EGRA limitatamente all'accertamento della condotta del gestore di rete non conforme alle disposizioni del TICA;
2. di prescrivere che il gestore di rete corrisponda al reclamante l'indennizzo previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'emissione del preventivo di connessione; tale indennizzo, calcolato secondo le modalità riportate nell'Allegato B al presente provvedimento, ammonta a 6.040 euro;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni